



Bruxelles, 6.11.2017
COM(2017) 644 final

2017/0286 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo all'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in connessione con la prevista adozione di una decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa all'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di partenariato ACP-UE ("accordo di Cotonou")

Obiettivo dell'accordo di partenariato ACP-UE¹ ("accordo") è istituire un'associazione tra l'Unione europea e gli Stati ACP. L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2003.

A norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato ACP-UE, gli allegati I bis, I ter, II, III, IV e VI dello stesso possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri ACP-UE su raccomandazione del comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE può delegare le sue competenze al Comitato degli ambasciatori ACP-UE.

Nel corso della riunione del Consiglio ministeriale congiunto svoltasi a Dakar il 6 maggio 2017, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha deciso di delegare al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di adottare una decisione all'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE entro il 31 dicembre 2017.

2.2. Il comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il Comitato degli ambasciatori ACP-UE può adottare decisioni giuridicamente vincolanti per le parti. Il Comitato degli ambasciatori comprende, da un lato, il rappresentante permanente di ciascuno Stato membro dell'UE e un rappresentante della Commissione e, dall'altro, il capo della missione di ciascuno Stato ACP presso l'Unione europea. La presidenza del Comitato degli ambasciatori è esercitata a turno dal rappresentante permanente di uno Stato membro designato dalla Comunità e dal capo della missione di uno Stato ACP, designato dagli Stati ACP. Il Comitato degli ambasciatori assiste il Consiglio dei ministri nell'adempimento delle sue funzioni ed esegue i mandati conferitigli dal Consiglio. In questo contesto il Comitato segue l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi in esso stabiliti. Il Comitato degli ambasciatori si riunisce periodicamente, in particolare per preparare le sessioni del Consiglio e ogniqualvolta risulti necessario.

2.3. L'atto previsto del Comitato degli ambasciatori ACP-UE

Entro il 31 dicembre 2017, il Comitato degli ambasciatori ACP-UE dovrà adottare una decisione relativa all'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE ("atto previsto").

La decisione, che si applica all'allegato II, capitolo 3, intende migliorare il funzionamento del sistema di finanziamento volto a fornire sostegno in caso di shock esogeni.

¹ Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 27).

L'atto previsto vincolerà le parti in virtù dell'articolo 15, paragrafo 3, dell'accordo, che recita: "Il Consiglio dei ministri [ACP-UE] può prendere decisioni vincolanti per le parti" e dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo, che recita: "Il Consiglio dei ministri [ACP-UE] può delegare le sue competenze al Comitato degli ambasciatori [ACP-UE]".

3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

A norma dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE *"le parti riconoscono che l'instabilità macroeconomica derivante dagli shock esogeni può incidere negativamente sullo sviluppo degli Stati ACP pregiudicando il conseguimento degli obiettivi di sviluppo che essi si sono prefissi. È istituito pertanto un sistema di sostegno supplementare nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo per attenuare gli effetti negativi a breve termine degli shock esogeni, compresi gli effetti sui proventi da esportazione."*

Il capitolo 3 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE stabilisce le modalità di finanziamento in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione (FLEX). Tale allegato è stato modificato con decisione n. 1/2008 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 13.6.2008².

I paesi in via di sviluppo sono esposti con frequenza a notevoli shock esogeni negativi che comportano forti perdite di produzione e benessere a breve termine, nonché rallentamenti prolungati della crescita, legati non soltanto alle fluttuazioni dei proventi da esportazione. Tali shock esogeni possono essere collegati all'andamento economico generale, in particolare al rallentamento della crescita mondiale, nonché a calamità naturali.

Sulla base dell'esperienza acquisita con gli strumenti FLEX, compreso il finanziamento specifico dopo la crisi economica e finanziaria mondiale del 2008 (strumento FLEX "Vulnerabilità"), e in conformità dell'accordo di partenariato ACP-UE, è stata pertanto elaborata una nuova impostazione in materia di sostegno volta ad aiutare i paesi ad assorbire gli shock aventi un impatto macroeconomico, che tiene conto altresì del margine di bilancio e della capacità macroeconomica del governo di reagire agli shock esogeni.

Un trattamento armonizzato delle domande nell'ambito di un'unica dotazione per far fronte agli imprevisti sarebbe pertanto la soluzione migliore al fine di garantire la flessibilità necessaria per adeguare la risposta della Commissione ai singoli casi. È stato quindi raggiunto un accordo con la parte ACP per finanziare il sostegno fornito in caso di shock macroeconomici nell'ambito della dotazione per gli imprevisti dell'11° FES.

La finalità dell'atto previsto consiste pertanto nel fornire sostegno ad alcuni paesi ACP in caso di shock esogeni, come previsto all'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE. Tale sostegno sarà finanziato nell'ambito della dotazione unica per gli imprevisti.

Onde realizzare tale nuova impostazione, è opportuno che gli organi istituiti nel quadro dell'accordo di Cotonou adottino una decisione giuridicamente vincolante.

Il Consiglio dei ministri ACP-UE del 5 maggio 2017 ha deciso che una proposta relativa al sostegno da fornire in caso di shock esogeni, conformemente all'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE, sia finanziata nell'ambito della dotazione per gli imprevisti e ha delegato al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di adottare entro il 31 dicembre 2017 una decisione che si applicherà al capitolo 3 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE.

² GUL 171 dell'1.7.2008, pag. 63.

La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare la presente decisione.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"³.

4.1.2. Applicazione al caso in questione

Il Comitato degli ambasciatori ACP-UE è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo di Cotonou.

L'atto che il Comitato degli ambasciatori ACP-UE deve adottare costituisce un atto che ha effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 15, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di Cotonou.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale di una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto rispetto al quale viene adottata una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente e se una di tali finalità o componenti è identificabile come principale, mentre l'altra è solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso in questione

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la "cooperazione allo sviluppo". La base giuridica sostanziale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 209, paragrafo 2, del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della proposta di decisione dovrebbe essere l'articolo 209, paragrafo 2, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, causa C-399/12 Germania contro Consiglio, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché l'atto del Comitato degli ambasciatori ACP-UE si applica all'allegato II dell'accordo di Cotonou, è opportuno che esso venga pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea una volta adottato.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo all'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (di seguito "accordo di partenariato ACP-UE")⁴,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ("ACP"), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ("accordo di partenariato ACP-UE"), è stato firmato a Cotonou il 23 giugno 2000. L'accordo di partenariato ACP-UE è entrato in vigore il 1° aprile 2003.
- (2) A norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato ACP-UE, gli allegati I bis, I ter, II, III, IV e VI dello stesso possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri ACP-UE su raccomandazione del comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.
- (3) A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE può delegare le sue competenze al Comitato degli ambasciatori ACP-UE.
- (4) Nel corso della riunione del Consiglio ministeriale congiunto svoltasi a Dakar il 6 maggio 2017, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha deciso di delegare al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di adottare una decisione all'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE entro il 31 dicembre 2017.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE poiché la decisione sarà vincolante per l'Unione.
- (6) La decisione, che si applica all'allegato II, capitolo 3, dell'accordo di partenariato ACP-UE, intende migliorare il funzionamento del sistema di finanziamento volto a fornire sostegno in caso di shock esogeni,

⁴ Accordo (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3) modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo all'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE si basa sul progetto di atto del Comitato degli ambasciatori ACP-UE allegato alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel Comitato degli ambasciatori ACP-UE possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*